

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/04/2026) 30/04/2026, n. 12140*DIVORZIO › Assegno di divorzio**SEPARAZIONE DEI CONIUGI › Provvedimenti riguardo ai figli***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12806/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Barbiero

- ricorrente -

contro

B.B., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Zanini

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 839/2025 depositata il 28/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Svolgimento del processo

B.B. impugnava nei confronti di A.A. avanti la Corte di appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza 594/2024 resa nell'ambito del procedimento di divorzio con la quale era stato previsto l'affido condiviso del minore C.C. ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e regolate le modalità di visita secondo lo schema rappresentato a pagina 24 dell'elaborato peritale e posto a carico del padre l'obbligo, di contribuire al mantenimento del figlio C.C. con la somma di Euro 450,00.

Con sentenza nr 839/2025 la Corte di appello accoglieva parzialmente il gravame condannando A.A. a corrispondere a B.B., l'assegno ordinario mensile per il mantenimento del figlio minore C.C. di Euro 700,00, con aggiornamento periodico Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il giudice del gravame riteneva che dovesse essere confermata lo schema riportato nella seconda tabella dell'elaborato peritale che consentiva un collocamento pressoché paritario in grado di

realizzare a pieno la bigenitorialità nell'interesse primario del minore ormai prossimo all'adolescenza.

Osservava che tale ménage rendeva congruo l'assegno ordinario per il minore di Euro 700,00 al mese, lasciando così invariata la somma stabilita durante la separazione dei genitori, poiché se era vero che ora C.C. viveva molto di più col padre, era altrettanto vero che le sue esigenze erano notevolmente aumentate con la crescita e - comunque - le entrate paterne erano pur sempre quasi il doppio di quelle materne.

Con riguardo all'assegno divorzile il giudice di appello riteneva non sussistenti, alla stregua delle risultanze di causa, le condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile sia nella componente assistenziale che in quella compensativa-perequativa.

Relativamente agli aspetti restitutori fatti valere da A.A., a prescindere dal fatto che non vi stata formulazione di appello incidentale, riteneva in base al principio enunciato dalle S.U. ([Cass. Civ. SS. UU. n. 32914/2022](#)) - da un lato - che si versava nell'ipotesi in cui si era proceduto ad una rivalutazione - con effetto ex tunc - delle condizioni economiche dell'obbligato nonché dei bisogni dell'avente diritto, per la quale la Suprema Corte ha acclarato l'irripetibilità e - dall'altro - che, la somma in eccesso versata dall'obbligato/appellato non essendo di un'entità significativa, doveva comunque ritenersi utilizzata per le esigenze dell'avente diritto/appellante e quindi già consumata.

Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria.

B.B. ha resistito con controricorso illustrato da una brevissima memoria contenente unicamente le conclusioni.

Motivi della decisione

Ritenuto che:

Con il primo motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per violazione dell'[art. 112](#) c.p.c., in relazione al mancato rispetto da parte del Giudice di secondo grado della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In particolare, la Corte d'Appello di Venezia avrebbe aumentato, sulla scorta delle sue "esigenze... notevolmente aumentate con la crescita", il contributo al mantenimento senza che la sig.ra B.B. avanzasse alcuna domanda in tal senso e/o allegasse le aumentate esigenze/bisogni del figlio minore C.C..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli [artt. 316 bis](#) c.c., [art. 337 ter](#) co.4 c.c. e [337 sexies](#) c.c., in relazione sia al mancato rispetto del principio di proporzionalità da parte della Corte d'Appello di Venezia nella determinazione del contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio C.C., sia all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle critiche rivolte dall'odierno ricorrente alla CTU contabile riguardante anche i redditi delle parti.

Si rimprovera altresì al giudice di merito nel determinare il contributo al mantenimento dovuto dal dott. A.A. in favore del figlio minore C.C. di non aver osservato il principio di proporzionalità in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze.

Si lamenta in particolare che la Corte di appello, nel quantificare il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio minore, non avrebbe considerato i tempi di permanenza di C.C. presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore e l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra B.B.

Con il terzo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 2033](#) c.c., in relazione all'ipotesi di rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza "ab origine"

dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

In particolare, la Corte d'Appello di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale di Vicenza avesse proceduto ad una rivalutazione delle condizioni economiche del soggetto obbligato (ovvero del dott. A.A.) con conseguente irripetibilità delle somme versate da costui in favore dell'ex coniuge.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli [artt. 91 e 92](#) del c.p.c., in relazione alla compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle di Ctù.

In subordine, nel caso di ammissibilità e fondatezza del presente ricorso, si censura la sentenza della Corte d'Appello di Venezia nella parte in cui ha compensato tra le parti sia le spese di lite che quelle di consulenza tecnica d'ufficio (contabile), per non aver il Giudice di secondo grado valutato l'esito complessivo del giudizio e determinato quale parte fosse maggiormente soccombente.

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che l'accertamento delle disponibilità reddituali e patrimoniali dei genitori, peraltro, può essere effettuato, a tali fini, anche in assenza di richiesta della parte, d'ufficio dal giudice. Sul punto, è sufficiente ricordare che la già citata [Cass. n. 35710 del 2021](#) ha ribadito, tra l'altro, che "in tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio" ([Cass. 24/08/2018, n. 21178](#); [Cass. 12/12/2005, n. 27391](#)).

La Corte di appello non è incorsa, nella decisione di fissare nella misura di Euro 700,00 il contributo per il figlio minore, in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'[art. 112](#) c.p.c., rientrando nei poteri officiosi spettanti al giudice della famiglia.

Il secondo motivo è fondato nei limiti in cui censura l'omessa considerazione da parte della Corte di merito dell'assegnazione della casa coniugale in violazione dei principi consolidati affermati da questa Corte, a fronte di una suddivisione esattamente paritetica dei tempi ordinari e festivi che il bambino trascorre con i genitori.

Giova ricordare, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve tenere in considerazione le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto, correlato al livello economico-sociale del nucleo familiare, che a sua volta rimanda alla considerazione delle sostanze, dei redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l'insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita dalla stessa goduto nel corso della convivenza, al quale, appunto, dev'essere rapportato il contributo in esame ([Cass., 19 marzo 2002, n. 3974](#)).

In tale operazione il giudice deve, poi, tener conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori ([Cass., 1 marzo 2018, n. 4811](#), [Cass. n. 16739/2020](#)), nonché, come questa Corte ha precisato, del godimento della casa familiare che costituisce un valore economico (corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il mantenimento dei figli (v. [Cass. n. 25420/2015](#)), giacché, pur essendo l'assegnazione della casa familiare finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere

nell'ambiente domestico "indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'[art. 337 sexies](#) c.c. (...)" (v. [Cass.n.20858/2021](#); [Cass. n. 27599/2022](#)).

Peraltro, il godimento della casa familiare in caso di crisi della famiglia - essendo collegato esclusivamente al primario interesse dei figli minori quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. [Cass. Sez. Un. n. 12946/2024](#) e [Cass. n. 25353/2024](#)) - di regola va assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sicché, ove il collocamento sia paritetico, la soluzione da adottarsi è quella (ove non intervengano soluzioni concordate dai genitori) che meglio tutela il menzionato interesse del minore.

Perciò nel caso di specie risulta fondata la censura che il ricorrente muove alla decisione gravata laddove questa sebbene in sede di determinazione del contributo per il minore ha tenuto conto della maggiore capacità reddituale del padre (circa il doppio di quelle della madre) e delle accresciute esigenze del figlio divenuto adolescente ma non ha tuttavia considerato il fatto che la madre di questi può godere dell'assegnazione della casa coniugale senza oneri locativi. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello da un lato ha rilevato che in merito alla richiesta di ripetizione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza presidenziale non era stato proposto appello incidentale e dall'altra che in base ai principi richiamati nella pronuncia delle S.U. n. 32914/2022 si versava nell'ipotesi in cui si era proceduto ad una rivalutazione - con effetto *ex tunc* - delle condizioni economiche dell'obbligato nonché dei bisogni dell'avente diritto, per la quale la Suprema Corte aveva acclarato l'irripetibilità.

Il diritto alla restituzione dell'assegno versato in esecuzione dell'ordinanza presidenziale sino alla pubblicazione della decisione in assenza di impugnativa era ormai precluso dal giudicato derivante dalla sentenza di primo grado.

Il giudice di merito ha riscontrato poi, che sussisteva una differenza rispetto a quanto fissato in sede di divorzio, ma la quota in eccesso, non essendo di entità significativa, doveva comunque ritenersi utilizzata per le esigenze dell'avente diritto e quindi già consumata, con la conseguenza che difettavano, sotto entrambi i profili, i presupposti per la pretesa ripetizione delle somme risultanti erogate in eccesso. Somme in eccesso che come rilevato dalla Corte di merito l'odierno ricorrente non aveva comunque dimostrato di aver versato, come è imposto dall'[art 2033](#) c.c. per chi agisce per la restituzione di importi indebitamente riscossi tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che li giustifichi.

Il quarto motivo resta assorbito.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la decisione va cassata in relazione al secondo motivo rigettati il primo ed il terzo con l'assorbimento del quarto, e rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo ed assorbito il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'[art.52](#), comma 2, [D.Lgs. 196/2003](#).

Conclusione

Così deciso in Roma il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.